



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 17.05.2014

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2	Istituzione della TASI
Articolo 3	Presupposto impositivo della TASI
Articolo 4	Base imponibile della TASI
Articolo 5	Aliquote della TASI
Articolo 6	Soggetto attivo del tributo
Articolo 7	Soggetto passivo del tributo
Articolo 8	Decorrenza della TASI
Articolo 9	Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10	Esenzioni
Articolo 11	Riduzioni
Articolo 12	Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 13	Dichiarazione
Articolo 14	Versamento della TASI
Articolo 15	Modalità di versamento
Articolo 16	Funzionario responsabile
Articolo 17	Accertamento
Articolo 18	Attività di controllo e rimborsi
Articolo 19	Riscossione coattiva
Articolo 20	Importi minimi
Articolo 21	Trattamento dei dati personali

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22	Normativa di rinvio
Articolo 23	Efficacia del Regolamento

TITOLO I

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Castell'Arquato, del Tributo per i servizi indivisibili – TASI -, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale - I.U.C. - riferita ai servizi prestati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006 e la Legge n. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

- Articolo 2 - Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione annuale di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 – 700, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014, e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria – IMU -, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

- Articolo 3 -
Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

- Articolo 4 -
Base imponibile della TASI

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

- Articolo 5 - Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare nel 2014, fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche in relazione alle singole tipologie di immobili.

4. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- Articolo 6 - Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

- Articolo 7 - Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato allo stesso in relazione alla quota di possesso e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, l'imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto: per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**- Articolo 8 -
Decorrenza della TASI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

**- Articolo 9 -
Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale di definizione delle aliquote della TASI, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

**Articolo 10
Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria – IMU - dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito

richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

- Articolo 11 - Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo

competente può prevedere ulteriori riduzioni, per le casistiche stabilite dalla normativa di riferimento, stabilendone le modalità applicative;

- Articolo 12 - Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati

1. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può prevedere l'applicazione di una detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini dell'IMU, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. Il Comune può prevedere importi differenziati della detrazione, da rapportarsi alla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, nonché alla ubicazione territoriale dell'immobile ed alla conseguente possibilità di fruire dei servizi comunali individuati dal presente Regolamento;

3. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o stabilita nel regolamento comunale IMU.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- Articolo 13 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio, ovvero, a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'I.M.U., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

8. Rimane, tuttavia, dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero, che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'I.M.U., in quanto destinate ad abitazione

principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

- Articolo 14 - Versamento della TASI

1. Il soggetto passivo effettua il versamento, in autoliquidazione, del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate:

a) la prima entro il 16 Giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente.

b) la seconda entro il 16 Dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.

3. I termini per i versamenti sono differiti di 90 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nel mese di scadenza di pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il secondo grado.

4. Il tributo non è versato qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ai 3 euro. Tale

importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006.

- Articolo 15 - Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono fermi nei confronti degli altri soggetti passivi.

3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare relativamente alla quota di possesso.

4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità.

Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

- Articolo 16 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. La Giunta Comunale può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

- Articolo 17 - Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, Legge n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di I.M.U.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693, Legge n. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. Il comune può accedere ai locali ed

alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

5. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

6. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, Legge n. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra €. 100,00 ed €. 500,00.

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

9. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

- Articolo 18 - Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi/Entrate.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:

- 1) dalla Legge n. 449/1997 art. 50, che tratta dell'acquiescenza del contribuente e l'accertamento con adesione;
- 2) dalla Legge n. 662/1996 art. 3, comma 133 lett. l)

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo o di IMU.

5. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

- Articolo 19 - Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto

definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

- Articolo 20 - Importi Minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 10,00 (dieci), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

- Articolo 21 - Trattamento Dei Dati Personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, come modificata dagli articoli 1 e 2 del D.L. 16/2014 regolarmente convertito nella legge n. 68/2014, dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia di entrate tributarie.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate in modo automatico per effetto di sopravvenute norme vincolanti Europee, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa

sopraordinata.

**- Articolo 23 -
Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed esplica i suoi propri effetti giuridici dal 1 Gennaio 2014 ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e s.m.i.